

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 909)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 23 ottobre 1969 (V. Stampato n. 532)

**presentato dal Ministro del Tesoro
e « ad interim » del Bilancio e della Programmazione Economica**

(COLOMBO EMILIO)

dal Ministro delle Finanze

(FERRARI - AGGRADI)

e dal Ministro dell'Interno

(RESTIVO)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 29 ottobre 1969*

**Disposizioni in materia di credito ai comuni ed alle province,
nonchè provvidenze varie in materia di finanza locale**

DISEGNO DI LEGGE

*(Disposizioni in materia di credito ai Comuni
ed alle Province)*

Art. 1.

La parte seconda del libro II del testo
unico approvato con regio decreto 2 gen-

naio 1913, n. 453, è sostituita come segue:

DELLA SEZIONE AUTONOMA
DI CREDITO COMUNALE E PROVINCIALE

TITOLO I. — ISTITUZIONE, CONCESSIONE DI
PRESTITI ED EMISSIONI DI CAR-
TELLE.

Art. 1. — La Sezione autonoma di credito comunale e provinciale, istituita con gestione propria presso la Cassa depositi e prestiti con legge 24 aprile 1898, n. 132, è autorizzata a concedere prestiti mediante emissione di cartelle a comuni e province per:

a) la copertura dei disavanzi economici dei bilanci di previsione debitamente autorizzati;

b) il riscatto dei prestiti contratti con altri istituti, quando l'operazione sia prevista in un piano di risanamento economico-finanziario dell'Ente.

L'importo dell'autorizzazione della competente autorità tutoria per i mutui da contrarre, ai sensi del comma precedente, si intende riferito al netto ricavo dell'operazione.

La rappresentanza legale e la responsabilità di gestione della Sezione autonoma di credito spettano al direttore generale della Cassa depositi e prestiti.

Art. 2. — La facoltà di emissione delle cartelle, di cui all'articolo precedente, è data e regolata mediante decreti del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti competente ai sensi del successivo articolo 5.

I decreti sono registrati alla Corte dei conti e pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3. — La Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad aprire alla Sezione autonoma di credito comunale e provinciale un credito in conto corrente.

La Sezione autonoma di credito comunale e provinciale potrà operare versamenti su

questo conto corrente fino a renderlo attivo a proprio favore.

Con decreti del Ministro del tesoro, su deliberazione del Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti, sono stabiliti per detto conto corrente:

a) i limiti di somma entro i quali devono essere contenuti il credito e il debito di ciascuno dei due correntisti;

b) il saggio d'interesse che non potrà essere superiore a quello vigente per i mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti.

Detti decreti sono registrati alla Corte dei conti.

Art. 4. — L'utile netto derivante dalle operazioni della Sezione di credito comunale e provinciale, è per intero devoluto alla formazione del fondo di riserva.

I capitali compresi nel detto fondo di riserva sono impiegati in rendite iscritte a debito dello Stato, in buoni del tesoro ed anche in qualsiasi specie di titoli emessi o garantiti dallo Stato, in cartelle di credito fondiario o di credito agrario, in obbligazioni di Enti al cui capitale la Cassa depositi e prestiti partecipi per legge.

Art. 5. — Il Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e la Commissione parlamentare di vigilanza esercitano le loro funzioni anche per la Sezione autonoma di credito comunale e provinciale.

TITOLO II. — DISPOSIZIONI RIGUARDANTI I PRESTITI CON EMISSIONE DI CARTELLE.

Art. 6. — Ai prestiti della Sezione autonoma di credito comunale e provinciale si applicano tutte le norme in vigore per quelli della Cassa depositi e prestiti contemplate da leggi generali o speciali.

Sulle delegazioni rilasciate per l'ammortamento e sui prestiti stessi — e non solo sulle cartelle emesse, ma anche sul denaro corrispondente per la somministrazione — non sono ammessi sequestri, opposizioni od altro impedimento qualsiasi.

Le annualità sono calcolate ad interesse uguale a quello delle cartelle da emettersi, aumentate, a titolo di compenso delle spese di amministrazione, di una aliquota da determinarsi con i decreti del Ministro del tesoro di cui al precedente articolo 2, aliquota che non potrà essere superiore a centesimi 40 per ogni cento lire di capitale che rimane a mutuo.

TTTOLO III. — DELLE CARTELLE DI CREDITO
COMUNALE E PROVINCIALE.
CARTELLE ORDINARIE.

Art. 7. — Le cartelle fruttano l'interesse netto — esente da ritenuta per qualsiasi imposta, tassa, tributo, contributo o diritto, presenti e futuri — stabilito nei decreti che regolano le emissioni; le cartelle stesse sono ammortizzabili per sorteggio annuale.

Gli interessi corrispondenti alle cartelle e il capitale dovuto per i titoli sorteggiati sono pagati con le modalità stabilite nei decreti ministeriali suddetti.

Le cartelle di credito comunale e provinciale sono rappresentate da titoli al portatore o da titoli nominativi; questi ultimi possono essere emessi per un numero illimitato di cartelle.

I titoli al portatore possono essere unitari o multipli.

La Sezione autonoma di credito comunale e provinciale, quando lo creda opportuno o ne sia richiesta, può riscattare, all'atto stesso della consegna, le cartelle emesse in corrispondenza dei prestiti fatti.

Art. 8. — Alle cartelle della Sezione autonoma di credito comunale e provinciale ed alle loro cedole sono applicabili tutte le disposizioni vigenti per i titoli del debito pubblico dello Stato comprese quelle relative alle esenzioni fiscali, salvo l'accettazione in pagamento delle imposte dirette.

Per quanto possa occorrere si applicano alle emissioni della Sezione predetta le esenzioni ed agevolazioni di cui all'articolo 8 della legge 19 dicembre 1952, n. 2356.

Sono stabilite nel regolamento le disposizioni per la loro emissione, l'impiego nel pagamento dei mutui, la circolazione, il tra-

mutamento, il sorteggio, il rimborso e l'annullamento e per il versamento di esse in rimborso anticipato dei mutui, nonchè le operazioni che potranno farsi sulle cartelle, tanto al portatore quanto nominative, e le norme per eseguirle. Le disposizioni di cui al presente comma, possono essere modificate, ove occorra, con i decreti previsti dal precedente articolo 2.

La Cassa depositi e prestiti, gli Istituti previdenziali e assicurativi, compresi quelli amministrati dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro, la Banca d'Italia, gli enti di qualsiasi natura esercenti il credito nonchè gli enti morali, sono autorizzati a far uso delle cartelle per tutte le operazioni, impieghi ed investimenti per i quali hanno facoltà di valersi dei titoli di Stato o garantiti dallo Stato.

Possono anche valersene gli istituti di assicurazione per l'adempimento delle disposizioni di cui agli articoli 30, 40 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.

Art. 9. — In attesa dell'allestimento delle cartelle, la Sezione autonoma di credito comunale e provinciale può, in loro sostituzione, rilasciare agli acquirenti dichiarazioni provvisorie corrispondenti alle somme complessive degli acquisti fatti.

A queste dichiarazioni sono applicabili tutti i privilegi e le garanzie delle cartelle stesse.

Art. 2.

Al libro II del testo unico approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, è aggiunta una parte terza così costituita:

DELLA SEZIONE AUTONOMA PER IL CREDITO A BREVE TERMINE

Art. 1. — È istituita presso la Cassa depositi e prestiti, con gestione propria e bilancio separato, la « Sezione autonoma per il credito a breve termine ».

Il Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e la Commissione parlamentare di vigilanza esercitano le loro funzioni anche per la Sezione autonoma per il credito a breve termine.

La rappresentanza legale e la responsabilità di gestione della Sezione autonoma predetta spettano al direttore generale della Cassa depositi e prestiti.

Per quanto non espressamente previsto nella presente terza parte, alla Sezione autonoma per il credito a breve termine si estendono, in quanto applicabili, le norme di cui al presente testo unico.

Art. 2. — La Sezione autonoma per il credito a breve termine è autorizzata a concedere anticipazioni ai comuni ed alle province sui mutui da assumere a copertura dei disavanzi economici dei bilanci di previsione, nelle more dell'autorizzazione dei mutui stessi.

Le anticipazioni suddette sono rimborsate in unica soluzione, con i relativi interessi annualmente capitalizzati, all'atto della riscossione del mutuo cui si riferiscono e la loro durata non può, comunque, superare i 24 mesi.

Con decreti del Ministro del tesoro, su deliberazione del Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti, registrati alla Corte dei conti e pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale*, sono stabiliti il saggio di interesse e le altre condizioni e modalità per l'esecuzione delle operazioni di cui al presente articolo.

Il saggio d'interesse per dette anticipazioni non può essere superiore a quello vigente per i mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti.

Art. 3. — Scaduto il termine dell'anticipazione, ove il comune o la provincia non abbiano curato gli adempimenti per la concessione del mutuo a copertura del *deficit* di bilancio, la Cassa depositi e prestiti o la Sezione autonoma di credito comunale e provinciale rimborsa alla Sezione autonoma per il credito a breve termine l'ammontare dell'anticipazione stessa con i relativi accessori, previa trasformazione di ufficio, del cor-

rispondente importo in mutuo al saggio vigente per la concessione dei prestiti al momento dell'operazione.

Il mutuo in contanti o in cartelle, aumentato degli interessi fino al 31 dicembre, della tassa concessione governativa di domanda e di ogni altro onere accessorio, è posto in ammortamento a decorrere dall'anno successivo ed è assistito dalla garanzia dello Stato, la quale cesserà, in tutto o in parte, con la costituzione delle garanzie di legge da parte dell'Ente mutuatario.

Art. 4. — Sulle somme dovute alla Sezione autonoma per il credito a breve termine e su quelle dovute ai comuni e alle province, ai sensi degli articoli precedenti, non sono ammessi sequestri, opposizioni od altro impedimento qualsiasi.

Art. 5. — Nei limiti e alle condizioni stabilite dal precedente articolo 2, le anticipazioni sono concesse con determinazione del direttore generale della Cassa depositi e prestiti, che può disporre anche la contemporanea erogazione.

I provvedimenti, così adottati, sono comunicati al Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti alla prima adunanza successiva.

Art. 6. — Il Consiglio comunale o provinciale con lo stesso atto deliberativo del bilancio o con atto successivo, delibera la richiesta di anticipazione sulla base del mutuo autorizzato a ripiano del disavanzo del bilancio del precedente esercizio.

La deliberazione anzidetta è adottata senza l'osservanza degli articoli 190 e 259 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, e norme corrispondenti degli ordinamenti degli Enti locali nelle Regioni a statuto speciale, e non è soggetta a speciale approvazione.

La richiesta di anticipazione è fatta dal rappresentante del comune o della provincia ed è trasmessa direttamente alla Sezione autonoma per il credito a breve termine, e per conoscenza alla Prefettura competente, corredata dalla deliberazione di cui sopra

nonchè dal decreto di autorizzazione del mutuo concesso nell'esercizio precedente.

I fondi provenienti da dette anticipazioni debbono essere utilizzati dall'Ente esclusivamente per il pagamento di spese agli aventi diritto, o ai loro aventi causa, iscritte nel bilancio di previsione cui si riferisce l'anticipazione.

I mandati di somministrazione delle anticipazioni sono pagabili senza il concorso dell'autorità tutoria di cui all'articolo 169 del regolamento approvato con decreto luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 1058.

Il tesoriere dell'Ente richiedente è direttamente e personalmente responsabile che la erogazione delle somme anticipate avvenga in conformità delle disposizioni di cui al quarto comma del presente articolo.

È fatto salvo il recupero, in ogni caso, sull'ammontare dell'anticipazione dei debiti per rata di ammortamento di mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti, e relativi accessori, lasciati insoluti dal comune o dalla provincia beneficiari.

Art. 7. — Le operazioni di credito della Sezione autonoma per il credito a breve termine non sono soggette alla tassa di cui ai numeri d'ordine 198 e 199 della tabella A annessa al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121.

Agli atti necessari per porre in essere le operazioni di anticipazione, anche se effettuati da altri Istituti di credito, nonchè dai tesorieri comunali e provinciali, si applicano le esenzioni ed i privilegi vigenti in materia di mutui a copertura dei disavanzi economici dei bilanci comunali e provinciali, compresi quelli di cui all'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51, e successive proroghe e modificazioni.

Art. 8. — La Sezione autonoma per il credito a breve termine si avvale dei fondi messi a sua disposizione dalla Cassa depositi e prestiti che allo scopo può utilizzare anche le giacenze relative alle somme da somministrare sui mutui concessi.

Le somme, destinate alla Sezione autonoma per il credito a breve termine, sono dalla

Cassa depositi e prestiti accreditate nel conto corrente da istituire per il regolamento dei rapporti tra le due gestioni.

Il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio di amministrazione, con decreti registrati alla Corte dei conti, determina i limiti, le modalità, le condizioni delle operazioni di provvista, nonchè i saggi attivi e passivi del conto corrente di cui al precedente comma.

Art. 9. — L'utile netto derivante dalle operazioni della Sezione è destinato alla formazione del fondo di riserva.

I capitali compresi nel detto fondo di riserva sono impiegati in rendite iscritte a debito dello Stato, in buoni del tesoro ed anche in qualsiasi specie di titoli emessi o garantiti dallo Stato, in cartelle di credito fondiario o di credito agrario, in obbligazioni di enti al cui capitale la Cassa depositi e prestiti partecipi per legge.

Art. 3.

Per i disavanzi economici dei bilanci comunali e provinciali relativi all'esercizio 1968 la Sezione autonoma per il credito a breve termine potrà inoltre effettuare anticipazioni sulla base del decreto che autorizza la assunzione del prestito a copertura del disavanzo stesso.

(Disposizioni straordinarie in materia di finanza locale)

Art. 4.

L'articolo 305 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, è sostituito dal seguente:

« I bilanci dei comuni fino a 100 mila abitanti, che non siano capoluoghi di provincia, devono essere deliberati entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferiscono.

Per gli altri comuni e per le province il termine è fissato rispettivamente al 30 no-

vembre e al 15 dicembre dell'anno precedente.

Le giunte comunali e provinciali convocano i rispettivi consigli in tempo utile per assicurare la deliberazione del bilancio entro i termini di cui ai commi precedenti. La riunione dei consigli medesimi deve avere comunque luogo entro 30 giorni prima dei termini suddetti.

Trascorso il termine di cui ai commi primo e secondo, entro il 31 dicembre, il Prefetto nomina un Commissario affinché predisponga d'ufficio il bilancio da sottoporre ai competenti consigli comunali e provinciali, assegnando ai medesimi il termine massimo di 30 giorni dalla prima convocazione per approvare il bilancio.

Decorso infruttuosamente detto termine il Prefetto si sostituisce per l'approvazione del bilancio ai consigli comunali e provinciali e si procede allo scioglimento dei consigli stessi a norma di legge.

Le giunte provinciali amministrative devono, in caso di competenza esclusiva, esercitare le loro attribuzioni entro il termine di tre mesi dal ricevimento degli atti. Se il controllo è di competenza della Commissione centrale per la finanza locale, il termine anzidetto decorre dalla data del parere dell'organo tutorio provinciale che deve essere, invece, espresso entro 45 giorni dal ricevimento degli atti, salvo proroga di un mese alla Commissione centrale ove gli enti interessati non abbiano in tempo utile provveduto a trasmettere la documentazione indispensabile.

Decorsi i termini di cui al precedente comma senza che siano stati emanati i relativi provvedimenti i bilanci si intendono approvati ».

Art. 5.

Per tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge non possono essere apportate agli organici del personale delle province, dei comuni, dei consorzi e delle aziende municipalizzate, che ricorrano al mutuo per il pareggio economico del bilancio, modifiche che comportino aumento della spesa globale per il personale, salvo il

caso di ampliamento o istituzione di servizi previsti dalla legge.

La copertura di posti vacanti in organico, e di quelli in aumento previsti al primo comma, sarà effettuata in conformità alle norme vigenti.

Per lo stesso periodo di tre anni è fatto altresì divieto agli enti ed alle aziende municipalizzate, di cui al primo comma, di assumere a qualsiasi titolo, e per qualsiasi durata, personale di ogni qualifica e mansione. Solo nel caso in cui sia stato deliberato, nei modi e nelle forme prescritti, l'ampliamento o la prima istituzione dei servizi previsti dalla legge che comportino aumento di organico, le Amministrazioni, nelle more della approvazione tutoria relativa alla nuova pianta organica, potranno disporre, con separata deliberazione, soggetta a speciale approvazione della Giunta provinciale amministrativa, con procedura d'urgenza, assunzioni a titolo provvisorio e precario, ove ricorrano la necessità e la urgenza di assicurare la funzionalità dei servizi ed entro il limite a ciò strettamente indispensabile.

Gli amministratori non possono emettere titoli di spesa per il pagamento di retribuzioni al personale assunto in violazione del divieto medesimo, salvo il caso in cui il pagamento avvenga dopo la cessazione del rapporto di lavoro, ad iniziativa di chi non abbia concorso nell'illecito, in forza di sentenza dell'autorità giudiziaria o di deliberazione approvata dalla autorità tutoria.

Gli amministratori che dispongano o abbiano disposto assunzioni di personale in violazione del divieto suddetto sono personalmente e solidalmente responsabili delle somme conseguentemente erogate e il Prefetto ne promuove il recupero con ingiunzione emessa ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e con la procedura ivi stabilita.

Art. 6.

Le perdite di esercizio regolarmente accertate delle aziende speciali di trasporto di cui al testo unico approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, relative agli esercizi 1967, 1968 e 1969, concorrono, a ri-

chiesta del comune o della provincia, nella misura del 50 per cento, o comunque in misura non inferiore a quella inscritta nell'ultimo bilancio comunale o provinciale approvato, alla formazione del disavanzo economico del bilancio di previsione degli enti municipalizzatori o provincializzatori ai fini dell'autorizzazione del mutuo per la copertura dell'anzidetto disavanzo.

I mutui per il finanziamento della residua perdita di esercizio possono essere concessi dalla Cassa depositi e prestiti, dalla Sezione autonoma di credito comunale e provinciale, istituita presso la Cassa stessa, o da altro Istituto di credito e ad essi non sono applicabili le limitazioni di cui al primo comma dell'articolo 300 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Detti mutui possono essere garantiti dallo Stato, con decreto del Ministro del tesoro, qualora i mutuatari non abbiano disponibilità sui cespiti delegabili di cui al successivo articolo 16.

Il ricavato dei mutui deve essere destinato alla estinzione dei finanziamenti ottenuti o di altre passività esistenti in relazione alla residua perdita di cui al secondo comma.

Alle aziende municipalizzate o provincializzate di cui al primo comma può essere concesso il sussidio governativo previsto dalla legge 28 settembre 1939, n. 1822, e successive modificazioni.

Art. 7.

Il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile può disporre indagini circa l'andamento ed il costo dei servizi pubblici di trasporto, di cui alla lettera e) dell'articolo 3 del testo unico sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province, approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, e proporre ai consigli comunali e provinciali l'adeguamento delle tariffe dei pubblici servizi di trasporto.

Entro due mesi dalla data di ricevimento dell'invito ministeriale i consigli comunali e provinciali sono tenuti a deliberare sulla proposta di adeguamento delle tariffe.

Tali deliberazioni sono sottoposte alla ratifica del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.

In caso di mancata ratifica il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile invita i consigli comunali e provinciali a riesaminare, entro il termine di sessanta giorni, la precedente deliberazione.

Trascorsi infruttuosamente i termini previsti al secondo e quarto comma del presente articolo o quando anche la seconda deliberazione non abbia ottenuto la ratifica, anche per manifesta ed immotivata inadeguatezza delle tariffe, il Ministro dell'interno, sentiti il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile ed il Comitato interministeriale prezzi, provvede, con proprio decreto, alla determinazione delle tariffe.

(Provvidenze a favore dei comuni e delle province)

Art. 8.

Il termine previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 913, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1140, prorogato al 31 dicembre 1970 dall'articolo 61 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, è soppresso.

Le maggiori entrate derivanti dalla soppressione del termine di cui al precedente comma sono riservate esclusivamente all'erario dello Stato e devolute, a decorrere dal 1° gennaio 1971, a favore dei comuni.

La ripartizione viene effettuata:

a) per metà in proporzione diretta della popolazione residente, in base ai dati del censimento ufficiale demografico;

b) per metà in proporzione inversa al gettito *pro capite* dell'imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, nonché delle sovrimposte sui terreni e sui fabbricati di ciascun comune per la relativa popolazione residente.

Il gettito dei tributi di cui alla lettera b) del comma precedente è quello iscritto a ruo-

lo nel terzo esercizio antecedente a quello cui il riparto si riferisce.

I versamenti verranno effettuati con modalità da stabilirsi con decreti del Ministro delle finanze, d'intesa con quello del tesoro.

Le somme devolute ai comuni ai sensi del secondo comma sono delegabili a garanzia di mutui assunti o da assumere.

Art. 9.

A decorrere dal 1° gennaio 1971, l'assegnazione a favore delle province sul fondo di cui al secondo comma dell'articolo 10 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, numero 39, è elevato da un terzo a due quinti dell'ammontare dei versamenti annui delle tasse di circolazione.

Art. 10.

Il fondo da istituire negli anni 1969 e 1970 nel bilancio del Ministero dell'interno, per gli scopi di cui all'articolo 1 della legge 28 marzo 1968, n. 420, è determinato, in deroga a quanto previsto alla lettera *a*) dell'articolo 3 della citata legge n. 420, in importo pari al 4 per cento del provento dell'IGE, al netto delle restituzioni e dei rimborsi, riscosso negli anni finanziari 1966 e 1967.

Art. 11.

A decorrere dall'anno 1971, ai comuni e alle province che, nonostante l'applicazione dei tributi con eccedenze sulle aliquote massime in misura non inferiore a quelle fissate dall'articolo 306 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 e successive modificazioni ed aggiunte, con le eccezioni previste dall'articolo 11 della legge 3 febbraio 1963, n. 56, non conseguano il pareggio economico del bilancio, è concesso un contributo annuale, sempre che non fruiscono di particolari provvidenze dello Stato previste in leggi speciali.

Per i comuni montani e per quelli delle piccole isole, determinati ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991, e dell'articolo 3 della legge 2 luglio 1952, numero 703 e successive modificazioni ed aggiunte, la misura delle eccedenze indicate nel primo comma è ridotta a metà.

Alla copertura dell'onere derivante dalla applicazione dei precedenti commi si provvederà con apposito fondo da istituire annualmente nel bilancio del Ministero dello interno e da ripartire nella misura di un quarto alle province e di tre quarti ai comuni.

Al predetto fondo è devoluta la quota del 4 per cento del provento dell'IGE, al netto delle restituzioni e dei rimborsi, riscosso nel terzo esercizio antecedente.

I contributi a favore dei comuni e delle province interessati sono stabiliti annualmente, con decreti del Ministero dell'interno, in misura proporzionale all'importo del mutuo autorizzato per il pareggio del bilancio relativo al penultimo esercizio precedente, in base a un coefficiente da fissarsi con decreto del Ministro delle finanze di concerto con quelli dell'interno e del tesoro.

Il coefficiente di cui al comma precedente è calcolato separatamente per le province e per i comuni dividendo l'ammontare della quota loro spettante sul fondo previsto dal presente articolo per l'importo complessivo dei mutui autorizzati a pareggio dei bilanci relativi al penultimo esercizio precedente rispettivamente delle province e dei comuni, che non abbiano fruito, per lo stesso esercizio, di particolari provvidenze dello Stato previste in leggi speciali.

Art. 12.

Le quote di compartecipazione del 7,80 per cento e del 2,60 per cento del provento dell'IGE, al netto delle restituzioni e dei rimborsi, da attribuire ai comuni ed alle province a norma degli articoli 1 e 4 della legge 2 luglio 1952, n. 703 e successive modificazioni, sono determinate, a partire dall'anno finanziario 1969, sul provento netto riscosso nel terzo esercizio antecedente.

Con effetto dal 1° gennaio 1970 le predette quote sono elevate, rispettivamente, al 9,40 e al 3,50 per cento e sono così ripartite:

a) per metà in proporzione diretta della popolazione residente, in base ai dati del censimento ufficiale demografico;

b) per metà in proporzione inversa al gettito *pro capite* dell'imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, per i comuni, e dell'addizionale provinciale a detto tributo per le province, nonché delle sovrimposte sui terreni e sui fabbricati di ciascun comune e di ciascuna provincia per la relativa popolazione residente.

Il gettito nei tributi di cui alla lettera b) del comma precedente è quello iscritto a ruolo nel terzo esercizio antecedente a quello cui il riparto si riferisce.

L'articolo 4 della legge 28 marzo 1968, n. 420, è abrogato.

Art. 13.

A decorrere dal 1° gennaio 1969, fermo restando il disposto dell'articolo 8 della legge 3 febbraio 1963, n. 56, la quota dell'1,10 per cento del provento complessivo dell'imposta generale sull'entrata da attribuire, in virtù dell'articolo 17, primo comma, della legge 16 settembre 1960, n. 1014, ai comuni parzialmente montani, è ripartita in base alla percentuale di popolazione residente in ciascun comune, alla data dell'ultimo censimento demografico, corrispondente al rapporto proporzionale corrente tra la parte di territorio considerata montana, ai sensi della legge 30 luglio 1957, n. 657, e l'intero territorio comunale.

Art. 14.

A compensazione della perdita subita dai comuni, a seguito della totale abolizione dell'imposta di consumo sul vino, è attribuita ai comuni stessi, per gli anni 1967, 1968 e 1969, una integrazione a carico del bilancio dello Stato pari all'ammontare delle riscossioni conseguite dai comuni medesimi nel-

l'anno 1959 per imposta di consumo sul vino e relative supercontribuzioni ed addizionali, al netto delle somme eventualmente percepite negli stessi anni 1967, 1968 e 1969 a titolo di compartecipazione al provento dell'imposta generale sull'entrata sui vini e sulle carni, prevista dall'articolo 5 della legge 18 dicembre 1959, n. 1079.

Il Ministro delle finanze è autorizzato ad erogare ai comuni, con popolazione non superiore ai 60.000 abitanti, acconti provvisori commisurati alla metà del gettito conseguito nell'anno 1959 a titolo di imposta di consumo sul vino e relative supercontribuzioni ed addizionali.

Per l'erogazione della integrazione e degli acconti previsti dai precedenti commi valgono le stesse norme di cui all'articolo 7 della legge 18 dicembre 1959, n. 1079, modificato dall'articolo 1 della legge 20 ottobre 1960, n. 1305.

Con le integrazioni di cui al primo comma del presente articolo viene a cessare lo obbligo per lo Stato di provvedere alla compensazione a favore dei comuni delle minori entrate derivanti dall'abolizione dell'imposta di consumo sul vino e sui vini spumanti in bottiglia, nonché delle relative supercontribuzioni e addizionali, disposta con legge 18 dicembre 1959, n. 1079.

Ai fini della corresponsione dell'integrazione, di cui al primo comma del presente articolo, è autorizzata la spesa di lire 44.000 milioni che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1968.

Art. 15.

A decorrere dal 1° gennaio 1970, in favore dei comuni con popolazione non superiore ai 10.000 abitanti, è attribuita una quota pari allo 0,75 per cento del provento IGE riscosso nel terzo esercizio antecedente.

Tale ammontare sarà ripartito tra i comuni, di cui al comma precedente, in proporzione all'ammontare delle riscossioni conseguite da ciascuno di essi nell'anno 1959 per l'imposta di consumo sul vino e relative supercontribuzioni ed addizionali.

Le modalità relative alla ripartizione suddetta saranno stabilite con decreto del Mini-

stro delle finanze sentiti i Ministri dell'interno e del tesoro.

Alla liquidazione delle somme di spettanza di ciascun comune interessato si provvede annualmente, a cura delle Intendenze di finanza, con ordinativi su aperture di credito emessi senza limite di importo sul competente capitolo di spesa.

Art. 16.

A garanzia dell'ammortamento dei mutui da contrarre con la Cassa depositi e prestiti, per il finanziamento delle opere pubbliche di loro competenza, i comuni e le province sono autorizzati a rilasciare, a favore dell'istituto mutuante, delegazioni sulla sovrimposta fondiaria, sulle imposte di consumo, sulle compartecipazioni a tributi erariali, sull'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni e relativa addizionale provinciale, sull'addizionale all'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica, di cui alla legge 9 ottobre 1967, n. 973, nonché sui contributi permanenti a copertura delle spese per servizi di pertinenza dello Stato.

Gli istituti e sezioni autorizzati ad esercitare il credito a medio termine e gli enti ed istituti di diritto pubblico, finanziari e assicurativi, nonché gli Istituti di credito agrario e gli istituti autorizzati ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 176, per le opere di cui all'articolo 43 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, ed agli articoli 9, 16 e 35 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, sono autorizzati, anche in deroga alle proprie norme statutarie, a concedere i mutui di cui trattasi e ad accettare in garanzia le delegazioni di pagamento sulle sovrimposte fondiarie, compartecipazioni, tributi e contributi di cui al precedente comma.

Tutte le suddette delegazioni sono da considerarsi equiparate, agli effetti della garanzia, alle delegazioni di pagamento contemplate dalle disposizioni statutarie delle suddette aziende, enti ed istituti finanziari.

Art. 17.

La somministrazione dei mutui, assistiti dal contributo o concorso statali, concessi

dalla Cassa depositi e prestiti, nonchè dagli altri Istituti di cui all'articolo precedente, avviene su richiesta del rappresentante legale dell'ente interessato, corredata dallo stato di avanzamento dei lavori, vistato dal Genio civile, in deroga all'articolo 82 del testo unico delle leggi riguardanti l'amministrazione della Cassa depositi e prestiti, approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, ed in deroga all'articolo 168 del regolamento approvato con decreto luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 1058.

Art. 18.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a concedere, con proprio decreto, la garanzia dello Stato sul restante venti per cento, o eventuale minore quota quale risulta dal conto consuntivo, deliberato dal consiglio comunale o provinciale, dei mutui autorizzati ad integrazione dei bilanci comunali per gli esercizi dal 1957 al 1961 incluso e dei bilanci provinciali per gli esercizi dal 1957 al 1968 incluso, ai comuni ed alle province che, per mancanza di cespiti delegabili, non abbiano potuto o non possano contrarre per intero i relativi mutui.

I mutui contratti ai sensi del precedente comma devono essere destinati alla estinzione delle anticipazioni a suo tempo ottenute in conto dei relativi disavanzi economici, nonchè al pagamento delle eventuali spese regolarmente impegnate, previste nei bilanci cui i mutui stessi si riferiscono e non ancora soddisfatte.

Ai mutui di cui al precedente articolo non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 14 della legge 16 settembre 1960, numero 1014.

Art. 19.

L'obbligo da parte dei comuni di corrispondere allo Stato, in sede di assegnazione in loro favore del contributo nelle spese per l'istruzione pubblica, di cui agli articoli 7, 8 e 9 della legge 16 settembre 1960, n. 1014, gli oneri concernenti le spese sostenute alla data del 30 settembre 1963 per il tratta-

mento economico corrisposto al personale non insegnante di ruolo e non di ruolo in servizio presso le cessate scuole di avviamento professionale, consolidati ai sensi dell'articolo 20 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, cessa a decorrere dal 1° gennaio 1970.

(Disposizioni in materia di imposte comunali di consumo)

Art. 20.

L'articolo 22 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Le imposte di consumo sono applicate entro i limiti indicati all'articolo 95 secondo le classificazioni, le qualificazioni ed i valori medi stabiliti dal Ministero delle finanze, sentita una Commissione composta da un rappresentante dei Ministeri delle finanze e dell'industria e commercio, da un rappresentante dell'istituto centrale di statistica e da tre rappresentanti dei comuni designati dall'associazione nazionale comuni di Italia.

La determinazione dei valori medi è effettuata ogni anno in base alla media dei prezzi al minuto, non computata l'imposta e con riferimento al precedente periodo 1° ottobre-30 settembre.

Su motivata proposta dei comitati provinciali dei prezzi, integrati da cinque sindaci nominati dal consiglio provinciale, i valori medi possono essere differenziati, per determinate province e gruppi di comuni, in relazione a particolari situazioni locali. Le relative proposte, che possono riguardare anche la classificazione e la qualificazione dei generi, debbono pervenire al Ministero delle finanze entro il 30 giugno di ogni anno.

Sulla base dei valori come sopra determinati e delle aliquote fissate nell'articolo 95, il comune stabilisce, con apposita tariffa, in cifra concreta, l'entità dell'imposta, per unità di misura, applicabile dal successivo 1° gennaio.

Le tariffe, da adottare senza limiti di tempo, non possono essere modificate che mediante deliberazioni del competente organo comunale, debitamente approvate ».

Art. 21.

Nella prima applicazione della presente legge le eventuali proposte dei comitati provinciali dei prezzi, integrati da cinque sindaci nominati dal consiglio provinciale di cui al precedente articolo 20, debbono pervenire al Ministero delle finanze entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della legge stessa sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Entro 60 giorni dalla stessa data il Ministro delle finanze emana il decreto con il quale vengono determinati i valori di cui al predetto articolo 20. In base a tale decreto, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, i comuni adottano le determinazioni di loro competenza.

Art. 22.

L'articolo 1 della legge 21 novembre 1966, n. 1045, è sostituito dal seguente:

« Agli effetti dell'applicazione dell'imposta comunale di consumo sulle carni, la classificazione degli animali della specie bovina è la seguente:

vitelli: animali vivi della specie bovina il cui peso vivo è inferiore o uguale a 220 chilogrammi e che hanno ancora la dentizione da latte;

bovini: altri animali vivi della specie bovina.

Le aliquote massime dell'imposta sono stabilite nella misura del 7 per cento del valore per i vitelli e del 4,30 per cento del valore per gli altri bovini.

Per tutti gli animali della specie bovina è abolito il sistema di tassazione " a capo " ».

Art. 23.

La lettera a) dell'articolo 2 della legge 4 aprile 1964, n. 171, è sostituita dalla seguente:

« a) per i bovini: vitello, bovino adulto ».

Art. 24.

L'articolo 20 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è modificato come segue:

al primo comma sono soppresse le parole: « dolciumi, cacao e cioccolato » e le parole: « e gas in bombole »;

al secondo comma, dopo le parole: « vetri e cristalli in lavori » sono aggiunte le parole: « dolciumi, cacao e cioccolato, gas in bombole per illuminazione, riscaldamento e usi domestici ».

Art. 25.

L'articolo 63 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Il capo ufficio delle imposte di consumo, presso il quale sono stati invitati i trasgressori a portare le merci, dispone che sia redatto, secondo le norme del regolamento, il processo verbale da trasmettere al sindaco.

Se il processo verbale si riferisce a delitti previsti dal precedente articolo, il sindaco lo invia all'autorità giudiziaria; se, invece, si riferisce a contravvenzioni, lo trattiene fino al trentesimo giorno dalla redazione del verbale stesso, per inviarlo all'autorità giudiziaria qualora non sia stata presentata, entro detto periodo, domanda per la definizione amministrativa della trasgressione, ai sensi dell'articolo 66 del presente testo unico.

Quando il processo verbale si riferisce a contravvenzioni deve essere fatta espressa menzione del diritto del trasgressore di presentare, entro trenta giorni dalla data del verbale, domanda per la definizione amministrativa della trasgressione.

Il processo verbale fa fede, in giudizio, fino a prova contraria ».

Art. 26.

Il primo comma dell'articolo 297-*sexies*, *sub* articolo 4 della legge 18 maggio 1967, n. 388, è sostituito dal seguente:

« La maggiorazione prevista dall'articolo 297-*bis*, nonché la maggiorazione di cui al successivo articolo 297-*octies*, e l'indennità di cui all'articolo 297-*quater*, sono dovute rispettivamente, a favore ed a carico del comune e della provincia, anche per i tributi e le addizionali spettanti o devoluti ad enti diversi dall'Ente locale che provvede all'iscrizione a ruolo ».

Art. 27.

Le esenzioni previste dal secondo comma dell'articolo 45 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1965, n. 431, dall'articolo 17 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con modificazioni, nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, nonché dal comma aggiunto con la legge 7 febbraio 1968, n. 26, all'articolo 3 del decreto-legge 11 dicembre 1967, n. 1150, si applicano alle costruzioni economiche e popolari, contemplate dalle disposizioni stesse, ultimate entro il 31 dicembre 1973.

(Disposizioni finanziarie)

Art. 28.

Alle spese concernenti erogazioni alle province, ai comuni ed agli altri enti ed istituti, di quote di compartecipazione al provento di tributi erariali, di contributi compensativi di minori entrate derivanti da soppressione o modifica di tributi locali e da agevolazioni fiscali, di contributi a pareggio economico di bilancio, nonché di quote di entrate devolute agli enti ed istituti anzidetti e di ritenute d'acconto dell'imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti, le professioni, e delle relative addizionali provinciali, operate ai sensi dell'articolo 273 del testo unico delle leggi sulle imposte

dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, si applicano le disposizioni contenute nel secondo e terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

La norma di cui al precedente comma si applica anche alle spese iscritte in bilancio, per i suindicati titoli, in esercizi precedenti al 1968.

Art. 29.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 44.000 milioni per l'anno finanziario 1968, lire 31.000 milioni per l'anno finanziario 1969 e in lire 68.500 milioni per l'anno finanziario 1970, si provvede con corrispondenti riduzioni del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro rispettivamente per gli anni finanziari 1968, 1969 e 1970.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.